Civile Ord. Sez. 5 Num. 26437 Anno 2026
Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA
Relatore: TARASCHI CESARE
Data pubblicazione: 08/10/2026

Oggetto: Sentenza di appello - Sentenza sull'istanza di revocazione - Distinti ricorsi per cassazione - Riunione - Necessità - Esclusione - Trattazione alla medesima udienza con priorità alla sentenza di merito - Sussistenza - Ragioni.

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25871/2022 R.G. proposto da:

COZZOLINO GIORGIO (C.F. CZZGRG61E17H892A), rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Diddoro

– *ricorrente* –

contro

ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato

– *controricorrente* –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 2876/2022, depositata il 24/03/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/09/2026 dal Consigliere Cesare Taraschi.

FATTI DI CAUSA

1. Giorgio Cozzolino impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, l'intimazione di pagamento n. 07120179033446766000, notificata il 13/03/2018, e le sottostanti cartelle di pagamento, per un importo complessivo di euro 1.849.760,73. A sostegno del ricorso deduceva, in sintesi, l'omessa o irregolare notifica dei

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ruoli, la carenza di motivazione dell'intimazione, la decadenza dall'attività di riscossione e l'intervenuta prescrizione dei crediti.

La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo prescritti i crediti vantati dall'Erario.

2. L'Agenzia delle entrate-Riscossione proponeva appello parziale, limitandosi a contestare quanto statuito in ordine alla sola cartella di pagamento n. 07120040016799411001, dell'importo di euro 1.821.029,32, relativa ad Irpeg e Ilor 1997 e notificata al contribuente quale socio unico della società alla quale si riferivano i redditi imponibili. L'ADER assumeva che, in data 01/04/2008, era stata notificata al debitore l'intimazione di pagamento n. 200/0041867 a mani di un familiare qualificatosi "convivente", sicché il termine decennale di prescrizione del credito erariale era stato tempestivamente interrotto.

La Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l'appello.

3. Il contribuente proponeva ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c., che la CTR dichiarava inammissibile.

4. Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi ad un solo motivo.

L'ADER resiste con controricorso.

È stata, poi, depositata una proposta di definizione accelerata del giudizio.

Il ricorrente ha formulato istanza di decisione.

È stata, quindi, fissata l'adunanza camerale per il 23/09/2026.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 395 c.p.c., 64 e 67 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR ritenuto insussistente il vizio revocatorio avendo qualificato come "errore materiale" l'indicazione di un indirizzo di residenza, ove sarebbe stata effettuata la notifica

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dell'atto interruttivo della prescrizione, diverso da quello risultante da alcune certificazioni anagrafiche in atti, senza considerare che i predetti certificati erano tre e che, dunque, non era possibile ricondurre con assoluta certezza l'indirizzo erroneamente trascritto a quello che si intendeva trascrivere. Inoltre, la CTR ha supposto l'inesistenza di un fatto la cui verità era positivamente e incontrovertibilmente stabilita dall'unico certificato storico presente agli atti del giudizio attestante la residenza al momento della notifica.

L'errore, inoltre, è decisivo in quanto, eliminata l'errata trascrizione dell'indirizzo ritenuto essere quello di residenza del contribuente (in Cercola) e validato il certificato di residenza storico riportante l'esatto indirizzo di residenza al momento della notifica (S. Giorgio a Cremano, via Aspreno Galante n. 20), la CTR non avrebbe potuto che dichiarare illegittima la notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta presso altro indirizzo (S. Giorgio a Cremano, via Gramsci n. 51) a mani di soggetto dichiaratosi convivente.

2. La proposta di definizione agevolata ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e, comunque, per la manifesta infondatezza dello stesso, assumendo che «*La CTR ha correttamente ricostruito la vicenda processuale evidenziando che la questione degli indirizzi era stata oggetto di specifica discussione nel giudizio di appello e che in atti figuravano plurime certificazioni anagrafiche recanti luoghi diversi (tra cui attestazioni riferite a "via Europa 26" e documentazione collegata alla notifica effettuata in via Gramsci a San Giorgio a Cremano). L'indicazione in sentenza del dato "Cercola – viale Europa 26" è stata così qualificata come mero errore materiale non incidente sulla ratio decidendi, essendo la validità della notifica dell'intimazione del 1° aprile 2008 affermata all'esito di una valutazione delle risultanze processuali in ordine al consegnatario, alle modalità della consegna e alla riferibilità dell'indirizzo. Alla luce dei principi affermati da questa Corte, l'errore revocatorio ex art. 395, n. 4,*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

c.p.c. postula un contrasto immediato e diretto tra la realtà degli atti e quella risultante dalla decisione, quando la divergenza derivi da mera svista percettiva e non da un apprezzamento delle prove: […]*. Nel caso in esame difetta il requisito dell'errore "puro" di percezione su un fatto non discusso in causa: la molteplicità delle certificazioni e la ricostruzione della validità della notifica del 2008 integrano un giudizio valutativo insuscettibile di revocazione. Non ricorre, dunque, la supposizione di un fatto la cui verità sia incontrovertibilmente esclusa dagli atti, né il nesso di decisività prospettato dal ricorrente*».

3. Preliminarmente deve rilevarsi che in data odierna è stato trattato, avendo priorità nel numero progressivo di ruolo, il ricorso per cassazione (proc. n. 13434/2021 R.G.) avverso la sentenza della CTR della Campania n. 5297/2020, provvedimento che è anche oggetto del ricorso per revocazione respinto dalla medesima CTR con la sentenza oggetto del presente giudizio; e che detto ricorso è stato accolto in relazione al quarto motivo inerente al vizio di motivazione apparente vertente proprio sulla questione della validità della notifica dell'atto di intimazione asseritamente interruttivo della prescrizione del credito erariale, assorbiti gli altri motivi, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania.

3.1 Si rendono, pertanto, opportune alcune preliminari considerazioni sui rapporti tra il ricorso per revocazione e il ricorso per cassazione proposti avverso lo stesso provvedimento.

3.2 Tradizionalmente la dottrina ritiene che, nel caso in cui venga deciso prima il giudizio di cassazione avverso il provvedimento oggetto anche del ricorso per revocazione, qualora il ricorso per cassazione venga accolto con annullamento della sentenza si determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di revocazione, in quanto tale giudizio resta privo del suo oggetto (la sentenza) definitivamente obliterato dal giudice di legittimità.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Questa regola vale sia nel caso in cui il giudizio di revocazione penda innanzi al giudice che ha emesso la sentenza oggetto dell'impugnazione straordinaria sia qualora, come nel caso di specie, la sentenza del giudice d'appello che abbia respinto la domanda di revocazione sia stata oggetto a sua volta di ricorso per cassazione. In entrambi i casi, invero, con l'annullamento della pronuncia cui la parte imputa sia errori di diritto che errori revocatori si determina il venir meno dell'oggetto del giudizio di revocazione.

3.3 Nella giurisprudenza più recente di questa Corte si ritiene che, qualora pendano contemporaneamente il ricorso per cassazione avverso la sentenza impugnata anche per revocazione e il ricorso per cassazione avverso la sentenza che ha deciso sulla revocazione, occorre disporne la riunione, nella specie anche richiesta dal ricorrente, atteso che la connessione esistente tra le due pronunce giustifica l'applicazione analogica dell'art. 335 c.p.c., potendo risultare determinante sul ricorso per cassazione contro la sentenza di appello l'esito di quello riguardante la sentenza di revocazione (Cass. 22/11/2024, n. 30184; Cass. 10/07/2024, n. 18966; Cass. 09/04/2024, n. 9592; Cass. 10/01/2024, n. 1078; Cass. 06/07/2022, n. 21315; Cass. 15/06/2021, n. 16902; Cass. 05/08/2016, n. 16435).

Si è, tuttavia, anche sostenuto – e a tale tesi il Collegio intende dare continuità – che, qualora pendano contemporaneamente, proposti dalla stessa parte, sia ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, impugnata anche per revocazione, sia ricorso avverso la sentenza che ha deciso, rigettandola, sulla revocazione, non è necessaria la riunione, essendo sufficiente trattare i ricorsi nella stessa udienza o camera di consiglio, da parte del medesimo Collegio e dando priorità alla decisione sul ricorso proposto ex art. 360 c.p.c. (Cass. 14/04/2025, n. 9774).

4. Nella specie, quindi, essendo stata già caducata la sentenza oggetto delle istanze revocatorie, non sussiste alcun interesse alla

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

prosecuzione dell'odierno giudizio, con conseguente declaratoria di inammissibilità sopravvenuta del procedimento per carenza di interesse.

5. La sopravvenuta inammissibilità giustifica la compensazione delle spese giudiziali e, come già affermato da questa Corte, esclude la sussistenza dei presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. doppio contributo unificato (Cass., Sez. U., 19/07/2024, n. 19976).

Infine, poiché la rilevata inammissibilità discende da ragioni diverse da quelle poste a fondamento della proposta di definizione accelerata, non può trovare applicazione l'art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c., richiamato dall'art. 380-*bis* c.p.c. (Cass. 01/08/2024, n. 21668).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese giudiziali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/09/2026.

Il Presidente

Andreina Giudicepietro

Corte di Cassazione - copia non ufficiale